

## MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (di seguito il "firmatario"),  
\_\_\_\_\_ (di seguito il "codice fiscale"),  
\_\_\_\_\_ (di seguito il "numero di cellulare")  
\_\_\_\_\_ (di seguito il "indirizzo mail")

con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di voler aderire al servizio di firma elettronica avanzata in modalità Remota e Grafometrica (di seguito "FEA Remota" e "FEA Grafometrica") erogato da **FINANZA E PREVIDENZA SRL** (CF e P.IVA **02995031206**) con sede in **IMOLA, via PISACANE 45/D**, e finalizzato al perfezionamento, alla modifica e all'estinzione dei rapporti contrattuali intercorrenti tra il firmatario e l'erogatore medesimo.

Nell'aderire al servizio di FEA Grafometrica/Remota il firmatario prende atto e accetta che il suddetto servizio di sottoscrizione, indipendentemente dallo strumento di firma utilizzato, soggiace alle seguenti condizioni generali:

### Art. 1 Premesse e quadro normativo

**FINANZA E PREVIDENZA SRL** ha scelto di utilizzare documenti informatici al posto di quelli cartacei per migliorare il proprio servizio e dare un sostanzioso contributo alla tutela ambientale, evitando la stampa di una notevole mole di documenti.

L'utilizzo di documenti informatici è consentito e incentivato dalla normativa, la loro sottoscrizione avviene mediante tecnologie basate sulla grafometria o sull'uso di un telefono cellulare, entrambe riconducibili alla fattispecie di firma elettronica avanzata (di seguito "FEA") così come disciplinata dal:

- a. Regolamento UE 910/2014 (di seguito "eIDAS");
- b. Decreto Legislativo 82/2005 e ss.mm (di seguito "CAD");
- c. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

22.02.2013 (di seguito "DPCM").

### Art. 2 Ruoli e definizioni

#### 2.1 Firma elettronica avanzata in modalità

Grafometrica: fattispecie di firma elettronica così come definita e regolamentata da eIDAS, dal CAD e dal DPCM, basata su sistemi di Public Key Infrastructure ("PKI"), algoritmi di cifratura RSA e sull'uso di un tablet di firma, dotato di penna elettronica, capace di acquisire i valori biometrici (quali ritmo, pressione, velocità, accelerazione e movimento) della firma autografa apposta dal firmatario.

2.2 Firma elettronica avanzata in modalità Remota: fattispecie di firma elettronica così come definita e regolamentata da eIDAS, dal CAD e dal DPCM, basata su sistemi di Public Key Infrastructure ("PKI"), algoritmi di cifratura RSA e sull'uso, da parte del firmatario, di un telefono cellulare che quest'ultimo può, con un elevato livello di sicurezza,

utilizzare sotto il proprio controllo esclusivo.

- 2.3 Soggetto erogatore della soluzione di FEA (di seguito "erogatore"): il soggetto che eroga la soluzione di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarla nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali. Il soggetto erogatore del servizio di FEA Grafometrica/Remota regolamentato dalle presenti condizioni generali è **FINANZA E PREVIDENZA SRL**, così come identificato dagli estremi riportati nel primo paragrafo del presente documento.
- 2.4 Soggetto realizzatore della soluzione di FEA (di seguito "realizzatore"): il soggetto che, quale oggetto dell'attività di impresa, realizza soluzioni di firma elettronica avanzata a favore del soggetto erogatore. Il soggetto realizzatore del servizio di FEA Grafometrica/Remota regolamentato dalle presenti condizioni generali è TeamSystem Service s.r.l. avente sede legale in via Martiri della Repubblica Partenopea 2, Ripalimosani (CB), e P.IVA/CF 01641790702.
- 2.5 Firmatario: la persona fisica che, attraverso il servizio di FEA, sottoscrive la documentazione propostagli in firma dal soggetto erogatore. Nel proseguo del documento il firmatario potrà anche essere definito come "cliente".
- 2.6 Utente: è il soggetto che riceve un documento informatico sottoscritto con la firma elettronica avanzata del Firmatario e che fa affidamento sulla validità dello strumento di firma per valutare la correttezza e la validità del documento stesso, nei contesti dove esso è utilizzato.
- 2.7 One time password ("OTP"): password numerica temporanea inviata tramite SMS sul numero di telefonia mobile o generata da un'applicazione su quest'ultimo installata e utilizzata dal firmatario per portare a conclusione la fase di sottoscrizione mediante la soluzione di FEA Remota.
- 2.8 SecureCall: strumento di autenticazione alternativo all'OTP che può essere utilizzato dal firmatario per portare a conclusione la fase di sottoscrizione mediante la soluzione di FEA Remota. Consta di due componenti: una chiamata ad un numero di telefono gratuito da effettuare dal numero di cellulare dichiarato dal firmatario e di

un codice numerico di 4 cifre da digitare nel corso della telefonata.

- 2.9 Chiavi crittografiche: La fase di sottoscrizione si sostanzia in un processo di cifratura in cui viene utilizzata una coppia di chiavi crittografiche di lunghezza non inferiore ai 2048 bits (anche note come chiavi di cifratura), una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Art.3 Caratteristica della soluzione di FEA

La soluzione di FEA adottata dal soggetto erogatore, in ottemperanza al disposto normativo di eIDAS, del CAD e del DPCM, garantisce:

- a. L'identificazione del firmatario del documento: l'identificazione del firmatario è eseguita con la presenza fisica di quest'ultimo ovvero da remoto da parte del soggetto erogatore o da uno dei soggetti da quest'ultimo delegati. L'identificazione del firmatario è eseguita mediante ricorso ad un documento di identità in corso di validità (carta d'identità, passaporto o patente) e al codice fiscale; b. La connessione univoca della firma al firmatario: l'apposizione della firma elettronica avanzata al documento informatico può avvenire 1) in modalità grafometrica, ossia mediante apposizione da parte del firmatario della propria firma autografa su apposito tablet di firma o, 2) in modalità remota, ossia mediante inserimento di un OTP ricevuto/generato sul telefono del firmatario o effettuazione di una SecureCall dal numero di telefono del soggetto sottoscrittore. Tali sistemi garantiscono che la FEA possa essere apposta al documento informatico ricorrendo ad uno strumento che, con un elevato livello di sicurezza, è unicamente utilizzabile dal soggetto firmatario;
- c. Il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma: come riportato al punto precedente, il momento di sottoscrizione attraverso FEA si sostanzia, nella FEA Grafometrica, con l'apposizione di una firma autografa su un tablet di firma; nella FEA Remota, con l'inserimento di un OTP o con l'effettuazione di una SecureCall da parte del firmatario. In tal senso la possibilità che solo il firmatario abbia il controllo esclusivo del sistema di generazione della firma è garantita 1) nella FEA Grafometrica dal tratto biometrico della sottoscrizione autografa che solo il firmatario possiede e che viene acquisito dal tablet di firma e 2) nella FEA remota dall'uso di un dispositivo di telefonia mobile sotto il controllo del firmatario e utilizzato per ricevere l'OTP di firma o per effettuare la SecureCall;

- d. La possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma: la soluzione di FEA adottata dal soggetto erogatore fa ricorso a meccanismi crittografici di firma (chiavi crittografiche) che assicurano, dopo il momento sottoscrizione, l'inalterabilità dei documenti firmati. L'algoritmo di crittografia asimmetrica utilizzato è l'RSA e la lunghezza delle chiavi di cifratura non è inferiore a 2048 bits;
- e. La possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto: la documentazione sottoscritta dal firmatario attraverso lo strumento di firma elettronica avanzata è resa disponibile al firmatario con una delle modalità previste dal soggetto erogatore;
- f. L'individuazione del soggetto erogatore: l'erogatore della soluzione di FEA è **FINANZA E PREVIDENZA SRL** così come descritto al precedente articolo 2.3;
- g. L'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati: i documenti oggetto di sottoscrizione sono prodotti ricorrendo ai formati previsti dalle regole tecniche del CAD in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici (DPCM 13.11.2014);
- h. La connessione univoca della firma al documento sottoscritto: la connessione univoca è garantita dall'utilizzo, al termine del processo di sottoscrizione, di algoritmi di cifratura a doppia chiave.

Art. 4 Obblighi a carico del soggetto erogatore **FINANZA E PREVIDENZA SRL**, in qualità di soggetto erogatore della soluzione di FEA, garantisce di:

- a. Identificare in modo certo il firmatario tramite un valido documento di riconoscimento, informarlo in merito agli esatti termini e condizioni relative all'uso del servizio, compresa ogni eventuale limitazione dell'uso, subordinare l'attivazione del servizio alla sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio da parte del firmatario: l'identificazione del firmatario è svolta con la presenza di quest'ultimo ovvero da remoto ed è basata su un documento di identità in corso di validità presentato dal cliente (carta d'identità, passaporto o patente e codice fiscale). Il presente documento, che costituisce la dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio di FEA Grafometrica/Remota, rappresenta lo strumento con cui il soggetto erogatore fornisce al firmatario le informazioni relative al sistema di FEA Grafometrica/Remota;
- b. Conservare per almeno venti anni copia del documento di riconoscimento e la dichiarazione di cui al punto precedente nonché ogni altra informazione atta a dimostrare l'ottemperanza a quanto previsto dal DPCM: il documento di

riconoscimento, i documenti sottoscritti e ogni altra evidenza prodotta dal processo di FEA sono conservati dal soggetto erogatore su appositi sistemi di conservazione a norma del DPCM 03.12.2013 ovvero su supporti analogici debitamente tenuti e conservati;

- c. Fornire liberamente e gratuitamente copia della dichiarazione e le informazioni di cui alla precedente lettera b) al firmatario, su richiesta di questo: ogni richiesta di informazioni può essere inviata dal firmatario ai recapiti elencati al successivo art.13;
- d. Rendere note le modalità con cui effettuare la richiesta di cui al punto precedente, pubblicandole anche sul proprio sito internet: gli indirizzi di contatto riportati al successivo articolo 13 sono anche contenuti sul sito web del soggetto erogatore all'indirizzo <https://www.finanzaeprevidenza.eu/contatti/>
- e. Rendere note le caratteristiche – anche tecnologiche – del sistema di FEA realizzato atte a garantire quanto prescritto dalla normativa applicabile: la corrispondenza della soluzione di FEA Grafometrica/Remota ai dettami normativi è descritta al precedente articolo 3. Per maggior dettaglio sulle caratteristiche tecnologiche della soluzione di FEA si rimanda a quanto contenuto all'interno del Manuale Tecnico Soluzione di FEA raggiungibile al link <https://shorturl.at/6dFqo>
- f. Pubblicare le caratteristiche di cui alle lettere d) ed e) sul proprio sito web: il presente modulo contiene le informazioni inerenti alla soluzione di FEA Grafometrica/Remota adottata dal soggetto erogatore e, come tale, è pubblicato sul sito di quest'ultimo al seguente indirizzo web <https://shorturl.at/6dFqo>  
O in alternativa <https://agyo.elevio.help/it/articles/477>;
- g. Assicurare, ove possibile, la disponibilità di un servizio di revoca del consenso all'utilizzo della soluzione di firma elettronica avanzata e un servizio di assistenza: per le modalità di revoca si rimanda al successivo articolo 10, per il servizio di assistenza invece si prega di far riferimento a quanto contenuto all'art. 13.

### Art. 5 Obblighi a carico del firmatario

Lo strumento di firma può essere richiesto all'erogatore da qualunque cliente al fine di perfezionare, modificare, estinguere i rapporti contrattuali con l'erogatore stesso, e/o dar corso alle relative operazioni e/o comunicazioni. Per ottenere lo strumento di firma elettronica avanzata il cliente deve:

- a. Leggere attentamente la documentazione informativa relativa al servizio di FEA Grafometrica/Remota così come pubblicata dall'erogatore sul proprio sito web alla pagina <https://shorturl.at/6dFqo>  
O in alternativa <https://agyo.elevio.help/it/articles/477>;

- b. Seguire le procedure di identificazione adottate dall'erogatore e le istruzioni fornite da quest'ultimo all'atto dell'identificazione stessa;
- c. Fornire tutte le informazioni necessarie all'identificazione, corredate, ove richiesto, da idonea documentazione, così da consentire all'erogatore di assolvere ai propri obblighi di identificazione così come descritti ai precedenti artt. 3 e 4;
- d. Sottoscrivere la dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio di firma elettronica avanzata; e. Custodire con cura lo strumento di autenticazione al processo di firma garantendone la segretezza e l'integrità;
- f. Comunicare al soggetto erogatore ogni eventuale cambio dei propri dati anagrafici e di contatto nonché l'insorgenza di eventi capaci di compromettere le caratteristiche di segretezza ed integrità dello strumento di autenticazione al processo di firma attraverso uno dei canali di comunicazione elencati al successivo art. 13.

Art. 6 Descrizione del processo di firma Il processo di firma elettronica avanzata prevede i seguenti step operativi:

- a) Identificazione del soggetto firmatario;
- b) Adesione del firmatario al servizio di firma elettronica avanzata;
- c) Generazione del documento che necessita di sottoscrizione;
- d) Inoltro al firmatario, tramite l'indirizzo email specificato in sede di identificazione, del link di accesso alla procedura di sottoscrizione del documento. Nota: quanto riportato è valido in processi di FEA Remota, in caso di FEA Grafometrica il documento che sarà oggetto di sottoscrizione sarà visualizzato dal firmatario sul tablet di firma su cui, successivamente, apporrà la firma autografa;
- e) Procedura point&click per l'accettazione del contenuto del documento;
- f) Inserimento codice OTP/effettuazione SecureCall a conferma della volontà di sottoscrizione. Nota: quanto riportato è valido in processi di FEA Remota, in caso di FEA grafometrica la volontà di sottoscrizione è espressa dal firmatario con l'apposizione della firma autografa sul tablet di firma;
- g) Sigillatura del documento con processi di cifratura a doppia chiave.

### Art. 7 Gratuità e usi della soluzione di FEA

Il servizio di firma elettronica avanzata in modalità Grafometrica/Remota, la cui erogazione è gratuita e non comporta alcuno costo per l'utente, sottostà alle limitazioni imposte dalla normativa applicabile, nello specifico "La firma elettronica avanzata realizzata in conformità con le disposizioni delle presenti regole tecniche, è utilizzabile limitatamente ai rapporti

giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto erogatore”.

È vietato l'utilizzo dello strumento di firma fuori dai limiti e dai contesti specificati dai contratti che definiscono i rapporti giuridici tra il firmatario e il soggetto erogatore. Art.8 Limitazioni di responsabilità

8.1 L'erogatore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile in relazione al mancato o inesatto adempimento dei propri obblighi derivanti dal Contratto e/o dalla normativa tempo per tempo applicabile, qualora il mancato o inesatto adempimento sia attribuibile a cause non imputabili all'erogatore medesimo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: caso fortuito, forza maggiore, calamità naturali, eventi bellici, richieste e/o interventi dell'autorità giudiziaria o amministrativa, mancato funzionamento di linee elettriche e/o telefoniche nazionali e/o internazionali.

8.2 l'erogatore, inoltre, non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile in relazione a eventuali danni, costi, oneri o spese, diretti o indiretti, subiti dall'utente e/o da terzi in conseguenza della non veridicità e/o validità del documento di identità, dei dati personali e in generale delle informazioni fornite dall'Utente in occasione dell'adesione alla soluzione di FEA e successivamente in caso di eventuale aggiornamento o variazione.

8.3 Il soggetto erogatore non assume alcuna responsabilità nel caso di uso improprio e/o non autorizzato della soluzione di FEA da parte dell'Utente e/o di terzi.

Art. 9 Durata del servizio di firma FEA

Il servizio di FEA rimane valido ed utilizzabile dal firmatario per il perfezionamento, la modifica e l'estinzione dei rapporti contrattuali con il soggetto erogatore sino al momento della revoca del consenso o alla dismissione del servizio da parte dell'erogatore.

Art. 10 Durata, recesso e revoca

La possibilità per il firmatario di ricorrere alla soluzione di FEA Grafometrica/Remota per la sottoscrizione dei documenti di business del soggetto erogatore è subordinata alla sottoscrizione del presente contratto, che diventerà efficace a partire dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore tra le parti sino al momento in cui 1) il cliente revocherà l'adesione alla soluzione di FEA o 2) il Soggetto Erogatore recederà dal Contratto, in conformità ai paragrafi che seguono.

In assenza del consenso non sarà possibile procedere alla sottoscrizione della documentazione in formato elettronico. Il soggetto erogatore si riserva la facoltà di adottare ulteriori modalità di sottoscrizione così come descritto nel proprio sito web.

Il Firmatario può revocare la propria adesione al servizio di firma elettronica avanzata richiedendo e sottoscrivendo l'apposito modulo di revoca nonché inviandolo all'indirizzo di posta specificato all'art.13. Il soggetto erogatore, al ricevimento del modulo sottoscritto, provvederà a registrare l'avvenuta revoca.

A seguito della revoca, non sarà più possibile per il Firmatario sottoscrivere attraverso il servizio di FEA Grafometrica/remota, salvo successiva nuova adesione. Il soggetto erogatore si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto in ogni momento, con comunicazione a mezzo mail da inviarsi al cliente ai recapiti da quest'ultimo forniti con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.

Art. 11 Dismissione del servizio di FEA

Qualora il soggetto erogatore decidesse di dismettere il servizio di FEA, i documenti che regolano i rapporti tra il Firmatario e il soggetto erogatore potranno essere sottoscritti unicamente attraverso le ulteriori modalità di firma adottate da quest'ultimo. I documenti precedentemente sottoscritti con firma elettronica avanzata continueranno a produrre gli effetti giuridici del caso e continueranno ad essere conservati dal soggetto erogatore in ottemperanza alle disposizioni di cui al DPCM. Il soggetto erogatore continuerà inoltre a conservare il presente modulo di Adesione e la copia del documento di identità sino alla scadenza del termine ventennale previsto dalla normativa applicabile. Art. 12 Copertura assicurativa

L'erogatore al fine di proteggere i titolari della firma elettronica avanzata e i terzi da eventuali danni cagionati da inadeguate soluzioni tecniche si è dotato di una copertura assicurativa per la responsabilità civile rilasciata da una società assicurativa abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali. Gli estremi della copertura assicurativa sono IFL0009971

Art. 13 Servizio di assistenza

Le richieste di informazioni, di documentazione o le comunicazioni relative a quanto riportato alla lettera f) dell'art.5 possono essere inoltrate al soggetto erogatore ricorrendo ai seguenti contatti:

Numero di telefono: 0542 34 113

Indirizzo: [VIA PISACANE 45/D, IMOLA \(BO\) 40026 - IT](mailto:VIA PISACANE 45/D, IMOLA (BO) 40026 - IT)

Indirizzo e-mail: [info@finanzaeprevidenza.eu](mailto:info@finanzaeprevidenza.eu)

Art. 14 Allegati

Il rapporto contrattuale tra il soggetto erogatore e il cliente è disciplinato, oltre che dal presente contratto, dai seguenti allegati:

- a. Allegato A – Manuale tecnico della soluzione di FEA;
- b. Allegato B – Informativa Privacy;
- c. Allegato C – Modulo di revoca dell'adesione.

I summenzionati allegati formano parte integrale e sostanziale del contratto e devono considerarsi da esso inscindibili.

**L'Agente (o il suo incaricato) ai sensi e per effetto di quanto previsto dalla normativa vigente ha raccolto in presenza la sottoscrizione del Cliente tramite il servizio FEA previa identificazione dello stesso tramite**

**valido documento d'identità, che si archivia in copia, in quanto esibito in originale da parte del Cliente. L'Agente (o il suo incaricato) dichiara che gli indirizzi e-mail e il numero di cellulare inseriti nel modulo di adesione sono personali del Cliente firmatario.**

Art. 15 Legge applicabile e foro competente

15.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.  
15.2 Per qualsiasi controversia relativa all'applicazione, all'esecuzione e all'interpretazione del presente contratto, sarà competente il foro individuato in ragione della normativa, tempo per tempo, applicabile.

---

Firma per accettazione

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., l'Utente dichiara di aver letto, esaminato e di approvare specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali: Art. 8 (limitazioni di responsabilità) – Art. 10 (durata, recesso e revoca) – Art.15 (legge applicabile e foro competente)

---

Firma per accettazione



# MANUALE TECNICO DELLA SOLUZIONE DIFIRMA ELETTRONICA AVANZATA (FEA)

## REGISTRO DELLE VERSIONI

N° Versione	Data emissione
1.1	12.07.2019



## Sommario

<b>1.</b>	<b>DEFINIZIONE GENERALE DELLA FEA .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>AMBITO E SCOPO DEL DOCUMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>CARATTERISTICHE GENERALI DELLA SOLUZIONE FEA.....</b>	<b>5</b>
3.1	GARANZIE DEI REQUISITI DELLA SOLUZIONE FEA.....	5
3.2	TIPOLOGIE DI SOLUZIONI FEA .....	5
<b>4.</b>	<b>CARATTERISTICHE ANALITICHE DELLA SOLUZIONE FEA.....</b>	<b>6</b>
4.1	ADESIONE ALL'UTILIZZO DELLA SOLUZIONE FEA .....	6
4.2	IDENTIFICAZIONE DEL FIRMATARIO .....	6
4.3	CONNESSIONE UNIVOCA DELLA FIRMA AL FIRMATARIO .....	6
4.4	CONTROLLO ESCLUSIVO DEL FIRMATARIO DEL SISTEMA DI GENERAZIONE DELLA FEA .....	7
4.5	POSSIBILITÀ DI VERIFICA CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO NON ABBAIA SUBITO MODIFICHE DOPO L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA .....	8
4.6	POSSIBILITÀ PER IL FIRMATARIO DI OTTENERE EVIDENZA DI QUANTO SOTTOSCRITTO .....	8
4.7	INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO EROGATORE DELLA SOLUZIONE FEA.....	8
4.8	ASSENZA NELL'OGGETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI QUALUNQUE ELEMENTO IDONEO A MODIFICARNE GLI ATTI, I FATTI E I DATI IN ESSO RAPPRESENTATI .....	8
4.9	CONNESSIONE UNIVOCA DELLA FIRMA AL DOCUMENTO SOTTOSCRITTO.....	9
4.10	OPERAZIONE DI GENERAZIONE, CONSEGNA E CONSERVAZIONE DELLA CHIAVE DI CRIPTAZIONE	9
4.11	VERIFICA DELL'AUTENTICITÀ DELLA FEA .....	9
4.12	LA SICUREZZA DELLA FEA REALIZZATA DAL SOGGETTO EROGATORE .....	10
4.13	CERTIFICAZIONE ISO/IEC 27001 DEL PRODUTTORE DELLA TECNOLOGIA FEA.....	11
4.14	LA DESCRIZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.....	11
4.15	MODALITÀ DI RICHIESTA ASSISTENZA E COPIA DEL MODULO DI ADESIONE FEA .....	11
4.16	LA REVOCA DALLA SOLUZIONE FEA.....	11

---



## 1. DEFINIZIONE GENERALE DELLA FEA

La Firma Elettronica Avanzata (nel seguito “FEA”) è una firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati

Più nel dettaglio, la FEA è un processo di firma elettronica con dei requisiti disciplinati dal **titolo V del DPCM 22 febbraio 2013** “*Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali*” pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21.05.2013 (nel seguito “DPCM”), attuative del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 07.03.2005, n. 82, e successive modificazioni).

In particolare, l’art. 56 comma 1 del DPCM richiede che la soluzione FEA garantisca:

- a) l’identificazione del firmatario del documento;
- b) la connessione univoca della firma al firmatario;
- c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma;
- d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma;
- e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;
- f) l’individuazione del soggetto che ha erogato la soluzione di firma elettronica avanzata;
- g) l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;

Se la FEA soddisfa quanto predetto, allora assicura l’identità dell’autore (del firmatario), l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico sottoscritto, garantendo il **requisito della forma scritta e l’efficacia probatoria** prevista dall’art. 2702 del Codice Civile.

[Torna al sommario](#)

---

## 2. AMBITO ESCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha lo scopo di fornire al Cliente della Piattaforma Hub, denominata TeamSystem Digital, un manuale in cui sono descritte le caratteristiche tecnologiche della soluzione di Firma Elettronica Avanzata.

Il Cliente della piattaforma TeamSystem Digital di TeamSystem Service S.r.l. agisce in qualità di **Soggetto Erogatore**, ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera a) del DPCM, ossia il soggetto che implementa ed eroga la soluzione FEA allo scopo di consentire ai propri firmatari (nel seguito anche "**Utenti**") di sottoscrivere documenti informatici trattati **esclusivamente nell'ambito dei rapporti giuridici intercorrenti con il Soggetto Erogatore stesso**.

Il Soggetto Erogatore è individuato nelle nel modulo di adesione al servizio di FEA che l'Utente sottoscrive prima di utilizzare la soluzione di firma elettronica avanzata per la sottoscrizione dei documenti informatici.

Il Soggetto Erogatore ha il dovere di mettere a disposizione dell'Utente il presente manuale e renderlo disponibile anche su una pagina o sezione dedicata del sito internet per soddisfare i doveri di trasparenza informativa in ottemperanza all'art. 57, lett. e) del DPCM.

Il presente manuale è comunque pubblicato sul sito web della piattaforma Hub TeamSystem Digital.

[Torna al sommario](#)

---

### 3. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA SOLUZIONE FEA

#### 3.1 Garanzie dei requisiti della soluzione FEA

Il processo associato alla soluzione FEA erogata dal Soggetto Erogatore garantisce l'identificazione dell'Utente (firmatario), la connessione univoca della firma al firmatario, il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della FEA, la possibilità di verificare che il documento non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma, la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto e l'individuazione del Soggetto Erogatore che realizza le soluzioni di FEA.

La soluzione di FEA è attuata dal Soggetto Erogatore nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di FEA e del trattamento dei dati personali (privacy), in particolare in conformità alle prescrizioni in materia di privacy dettate in tema di biometria dal Provvedimento n. 513 del 26.11.2014 del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

#### 3.2 Tipologie di soluzioni FEA

La soluzione di FEA messa a disposizione dal Soggetto Erogatore è strutturata in due tipologie di soluzioni, distinte e alternative, che sono basate su due differenti tecnologie:

- **FEA Grafometrica:** soluzione di FEA basata sull'espressione della volontà del firmatario di sottoscrivere il documento informatico mediante l'apposizione di una firma con una penna elettronica su tavolette di acquisizione o dispositivi tablet (denominati nel seguito "signature pad") equipaggiati con opportuni sensori e software, che acquisiscono i dati grafometrici connessi alla firma autografa del sottoscrittore (quali ritmo, pressione, velocità, accelerazione e movimento), incapsulati in forma criptata nel documento informatico stesso.
  - **FEA in Mobilità:** soluzione di FEA basata sull'espressione della volontà del firmatario di sottoscrivere il documento informatico mediante un processo combinato di "point and click" e di successiva conferma della transazione mediante inserimento di una OTP (one-time-password), (i) tramite una chiamata a un numero verde dedicato attraverso una SIM card, della quale il firmatario dichiara e garantisce di avere la piena ed esclusiva disponibilità, ovvero (ii) tramite sms alla predetta Sim card del firmatario, ovvero (iii) tramite OTP generato da apposita applicazione installata sullo smartphone del firmatario di cui il firmatario dichiara e garantisce di averne la piena ed esclusiva disponibilità.
-

## 4. CARATTERISTICHE ANALITICHE DELLA SOLUZIONE FEA

Di seguito sono descritte analiticamente le caratteristiche della soluzione FEA adottata in relazione ai requisiti richiesti dalla norma, con l'approfondimento, ove necessario, sulle specifiche caratteristiche delle due tipologie di soluzioni FEA.

### 4.1 Adesione all'utilizzo della soluzione FEA

L'adesione alla soluzione FEA è facoltativa e può essere revocata in qualsiasi momento dall'Utente. Laddove l'Utente firmatario non ne accettasse le condizioni, in ogni loro parte, il processo di sottoscrizione dei documenti viene comunque realizzato in modalità tradizionale cartacea.

L'Utente per utilizzare la soluzione FEA deve obbligatoriamente essere identificato e preventivamente prestare la propria adesione firmando l'apposito modulo di adesione del Soggetto Erogatore che dettaglia le modalità di fruizione della soluzione FEA (comprese le limitazioni d'uso) nonché il trattamento dei dati personali effettuato nell'erogazione del servizio di sottoscrizione.

L'utente firmatario, attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, manifesta la volontà di aderire alla soluzione FEA e accetta la modalità di trattamento dei dati personali.

### 4.2 Identificazione del firmatario

Il Soggetto Erogatore identifica in modo certo l'Utente firmatario richiedendo il relativo documento d'identità (in corso di validità) e codice fiscale, di cui ne acquisisce copia in fase di adesione al servizio FEA. La copia del documento d'identità ed il modulo di adesione al servizio sottoscritto dal firmatario sono conservati per almeno 20 anni.

### 4.3 Connessione univoca della firma al firmatario

#### 4.3.1 FEA Grafometrica

Il sistema registra, oltre ai dati relativi all'immagine grafica, anche le caratteristiche dinamiche della firma autografa che il firmatario appone di suo pugno con penna elettronica su un apposito dispositivo, il signature pad del Soggetto Erogatore. Le caratteristiche registrate corrispondono alla scansione temporale di posizione, ovvero il ritmo, la velocità e la pressione della penna, acquisite durante la firma sul signature pad. I dati grafometrici sono tipici e specifici di ogni persona. L'univocità della connessione viene quindi garantita dalla sottoscrizione effettuata davanti all'operatore del Soggetto Erogatore, previo riconoscimento del firmatario, e dalla acquisizione attraverso il signature pad, in sede di apposizione della firma, di dati comportamentali (c.d. biometrici) univocamente riconducibili al firmatario medesimo ed associati indissolubilmente al documento informatico da lui sottoscritto.

#### 4.3.2 FEA in Mobilità

L'univocità della connessione della firma al firmatario, presupposto obbligatorio per la sottoscrizione del documento informatico, viene garantita dalla correlazione univoca via software dell'Utente firmatario, inizialmente riconosciuto mediante documento d'identità in

---

corso di validità da parte di un operatore del Soggetto Erogatore, al processo di sottoscrizione, nonché dall'utilizzo da parte del firmatario di un numero di cellulare riferito ad una SIM card di cui dichiara di avere, in quel momento e per tutto l'arco temporale del processo di sottoscrizione, piena ed esclusiva disponibilità.

#### 4.4 Controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della FEA

##### 4.4.1 FEA Grafometrica

Durante la fase di firma, il sistema è nella piena ed esclusiva disponibilità, nonché sotto il controllo esclusivo del firmatario e sottoposto ai rigidi controlli di sicurezza elencati al punto 4.12.1.

Lo schermo del dispositivo di firma (signature pad) o del computer del Soggetto Erogatore mostra il dettaglio della condizione o clausola oggetto della firma consentendo al firmatario di verificare personalmente i propri dati ed il dettaglio della condizione. Durante l'apposizione della firma, il sistema guida il cliente nel processo di firma. Mentre egli appone la firma con l'apposita penna elettronica l'immagine della firma appare in tempo reale sul signature pad. Apposite funzioni consentono al firmatario di confermare o cancellare la firma in caso di errori. Ogni comunicazione tra il signature pad e il sistema di generazione della firma è criptata ed anche i dati grafometrici relativi alla firma apposta sul signature pad dal firmatario sono automaticamente cifrati. A seguito della loro cifratura ed invio su canale criptato al server ( per la gestione delle ulteriori fasi del processo), i dati grafometrici temporaneamente registrati nella memoria del signature pad sono eliminati e non sono più recuperabili.

##### 4.4.2 FEA in Mobilità

Durante la fase di firma, il sistema è nella piena ed esclusiva disponibilità nonché sotto il controllo esclusivo del firmatario e sottoposto ai rigidi controlli di sicurezza elencati al punto 4.12.2. Il firmatario dispone di un proprio computer o tablet, di cui ne ha la piena ed esclusiva disponibilità, sul quale ha la possibilità di verificare personalmente i propri dati ed ogni dettaglio sulla condizione o clausola da sottoscrivere, procede quindi in autonomia alla lettura delle clausole ed alla selezione dei relativi campi di firma sui quali il firmatario è chiamato ad esprimere manualmente (processo di "point and click") la propria volontà di sottoscrizione.

Dopo la conferma:

- Il computer o tablet visualizza un numero telefonico (numero verde con chiamata gratuita) ed una password avente durata temporale limitata (OTP, "*one time password*"), sotto forma sia di codice numerico sia di quick response code (QR code) , che il firmatario dovrà comporre utilizzando il numero di cellulare che, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso firmatario in sede di identificazione, si trova nella sua piena ed esclusiva disponibilità,

Oppure,

---

- Il computer o tablet visualizza una password avente durata temporale limitata (OTP, "one time password") sotto forma di codice numerico. Contestualmente il sistema effettuerà una chiamata al numero di cellulare che, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso firmatario in sede di identificazione, si trova nella piena ed esclusiva disponibilità del firmatario al fine di consentire allo stesso l'inserimento di predetto codice OTP.

Oppure,

- la Soluzione FEA trasmette all'Utente l'OTP via SMS, sempre al predetto numero di cellulare, o lo genera applicativamente tramite applicazione installata sullo smartphone, che si trova nell'esclusiva disponibilità del firmatario. Quest'ultimo dovrà quindi inserire l'OTP ricevuto nell'apposito campo dell'interfaccia web.

Le informazioni raccolte dal sistema durante i processi sopradescritti sono inserite all'interno di ogni firma in una struttura dati criptata (c.d. "blob") all'interno del documento sottoscritto collegando quindi in maniera univoca la firma, il firmatario ed il documento sottoscritto.

#### [4.5 Possibilità di verifica che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma](#)

Al termine della sottoscrizione, una volta esaurito il processo di cifratura di cui al precedente punto 4.4, il documento informatico è firmato digitalmente con il certificato qualificato del Soggetto Erogatore emesso da un Certificatore Accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale.

L'operazione precedentemente descritta consente di garantire che non sia stato possibile nel tempo alterare o modificare il predetto documento informatico sottoscritto dal firmatario.

#### [4.6 Possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto](#)

All'atto della presentazione del documento per la sottoscrizione, il firmatario può visualizzare il contenuto in tutte le sue parti sul dispositivo o sul computer. Successivamente, all'esito del processo di firma sopra descritto, il firmatario su richiesta al Soggetto Erogatore può ricevere, visualizzare e conservare il documento elettronico da lui sottoscritto che gli è stato inviato secondo il canale indicato dall'Utente firmatario nel modulo di adesione. Il documento informatico sottoscritto sarà inoltre, se richiesto dal Cliente, reso disponibile su supporto cartaceo.

#### [4.7 Individuazione del Soggetto Erogatore della soluzione FEA](#)

Nel modulo di adesione al servizio di FEA viene espressamente indicato, con tutti i suoi dati identificativi, chi è il soggetto che eroga la soluzione di FEA ai sensi dell'art 55, comma 2, lett. a), del DPCM.

#### [4.8 Assenza nell'oggetto della sottoscrizione di qualunque elemento idoneo a modificarne gli atti, i fatti e i dati in esso rappresentati](#)

I documenti prodotti dal sistema utilizzano esclusivamente formati atti a garantire l'assenza di qualunque elemento idoneo a modificare gli atti, i fatti e i dati in essi rappresentati. I documenti sono esclusivamente in formato standard ISO PDF/A (non contenente script, macro, campi da riempire od altri elementi che, dopo la generazione, potrebbero alterarne il contenuto).

#### 4.9 Connessione univoca della firma al documento sottoscritto

I dati della firma, integrati con informazioni aggiuntive, vengono inseriti nel documento in una struttura dati (denominata "blob") che li unisce indissolubilmente all'impronta informatica (hash) del documento sottoscritto. Questa struttura è protetta con opportuna tecnica crittografica, al fine di preservare la firma da ogni possibilità di accesso ai dati, estrazione o duplicazione. L'unica chiave crittografica (chiave privata) in grado di estrarre le informazioni è in esclusivo possesso e custodita da un soggetto terzo fiduciario e potrà essere usata in sede di perizia per attestare l'autenticità del documento e della sottoscrizione. Inoltre, la soluzione appone a sigillatura dell'intero documento informatico sottoscritto con FEA una firma digitale nel formato standard PAdES, visibile e verificabile con gli strumenti informatici standard per la presentazione e lettura dei documenti (es. PDF Reader).

#### 4.10 Operazione di generazione, consegna e conservazione della chiave di criptazione

I dati utilizzati per la sottoscrizione a mezzo FEA e relativi all'identificazione certa dell'Utente Firmatario sono automaticamente cifrati all'interno del "blob" del documento informatico con una chiave di crittografia.

La predetta chiave di criptazione è generata da una terza parte fidata (es. Certificatore Accreditato o Notaio) mediante una procedura sicura ed a norma. La chiave di criptazione è depositata, custodita e conservata in forma segregata presso la predetta terza parte fidata.

Il trasferimento dei dati e la loro memorizzazione nel "blob" del documento informatico è protetto con le seguenti tecnologie crittografiche:

- crittografia simmetrica standard AES con chiave a 256 bit segreta per la protezione dei dati;
- RSA 2048 bit (o superiore) con relativa chiave privata detenuta da una terza parte per la cifratura della chiave AES;
- firma digitale di sigillatura del documento PDF in formato PAdES.

#### 4.11 Verifica dell'autenticità della FEA

I dati utilizzati per la sottoscrizione a mezzo FEA e relativi all'identificazione certa dell'utente firmatario sono accessibili unicamente per eventuali accertamenti nei casi previsti dalla vigente normativa, ad esempio nell'ipotesi di contestazione dell'autenticità o disconoscimento della sottoscrizione apposta sul documento, previa autorizzazione o richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

In tal caso, l'accesso a tali dati, incapsulati in forma criptata, sarà garantito dall'utilizzo di una solida chiave di criptazione da parte del terzo fiduciario (ad esempio il Certificatore Accreditato) che la custodisce, indispensabile per decifrare i dati della firma, ed il cui utilizzo sarà consentito esclusivamente secondo una specifica procedura di garanzia.

---

Il processo di decodifica avviene nel rispetto di rigorose misure di sicurezza; nel corso dell'intero processo la chiave di criptazione viene mantenuta segreta per non invalidare eventuali altri documenti con la stessa firmati.

La procedura di garanzia per l'apertura dei dati di firma incapsulati nel documento si svolge secondo le indicazioni della terza parte fidata. Ogni attore concorrerà alla procedura fornendo i dati di sua competenza: ad esempio il Soggetto Erogatore con il documento informatico contenente i dati del firmatario in forma cifrata e la terza parte con la chiave privata di criptazione.

Una volta decifrati i dati della firma, il perito potrà effettuare il proprio lavoro eseguendo i controlli del caso. Al termine, proprio come per una firma autografa, il perito potrà dichiarare se, a suo parere, la firma è autentica oppure no.

## 4.12 La sicurezza della FEA realizzata dal Soggetto Erogatore

### 4.12.1 FEA Grafometrica

Ogni firma del firmatario prima di essere accettata deve superare una serie di rigidi controlli di sicurezza che hanno l'obiettivo di impedire l'uso o riuso fraudolento delle firme stesse.

Inoltre:

- o ogni firma è sempre cifrata e può essere decifrata solo ricorrendo all'intervento di un terzo fiduciario designato secondo apposita procedura;
- o la decifratura della firma può avvenire solo su richiesta del firmatario e delle autorità competenti;
- o l'hash (trasformazione del blob in una sequenza numerica tramite un algoritmo matematico) di ogni sottoscrizione raccolta viene confrontato con l'archivio di tutti gli hash delle sottoscrizioni già registrate; in caso di due hash identici la procedura viene sospesa;
- o ogni sottoscrizione raccolta vale per le specifiche condizioni e clausole mostrate sul signature pad o sul computer e per quel specifico documento informatico: ciò significa che è impossibile riutilizzare quella sottoscrizione per una diversa clausola o per la stessa clausola ma di un altro documento;
- o solo dai signature pad abilitati dal Soggetto Erogatore, con apposita procedura informatica di inizializzazione, è possibile per il firmatario apporre una firma su un documento informatico; ciò significa che non è possibile utilizzare signature pad diversi da quelli del Soggetto Erogatore.

### 4.12.2 FEA In Mobilità

Ogni sottoscrizione del firmatario prima di essere accettata deve superare una serie di rigidi controlli di sicurezza che hanno l'obiettivo di impedire un eventuale loro utilizzo fraudolento.

Inoltre:

---



- l'insieme dei dati relativi ad ogni sottoscrizione (blob) è sempre cifrato e può essere decifrato solo ricorrendo all'intervento di un terzo fiduciario designato secondo apposita procedura;
- la decifrazione del blob relativo a ciascuna sottoscrizione può avvenire solo su richiesta del firmatario e delle autorità competenti;
- l'hash (trasformazione del blob in una sequenza numerica tramite un algoritmo matematico) di ogni sottoscrizione raccolta può venir confrontato con l'archivio di tutti gli hash delle sottoscrizioni già registrate; in caso di due hash identici la procedura viene sospesa;
- ogni sottoscrizione contiene un identificativo univoco della transazione utile all'eventuale recupero dei dati presenti nel sistema di Strong Authentication.

#### 4.13 Certificazione ISO/IEC 27001 del produttore della tecnologia FEA

Il produttore AliasLab S.p.A., società controllata da TeamSystem S.p.A, che realizza la tecnologia software della soluzione FEA, offerta al Soggetto Erogatore mediante la Piattaforma Hub TeamSystem Digital, possiede una certificazione di conformità ISO/IEC 27001:2013 del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, con ambito *“design, development, installation and maintenance of informatic systems and application”*.

#### 4.14 La descrizione della copertura assicurativa

Il Soggetto Erogatore dichiara e garantisce di avere stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, rilasciata da una società di assicurazione abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali e per un ammontare non inferiore a euro cinquecentomila, al fine di proteggere gli Utenti (firmatari della FEA) e i terzi da eventuali danni cagionati da inadeguate soluzioni tecniche adottate per l'erogazione della soluzione di FEA (art. 57 comma 2 del DPCM).

Gli estremi della polizza stipulata dal Soggetto Erogatore a tal fine sono riportati nel modulo di adesione al servizio di che ciascun Utente sottoscrive.

#### 4.15 Modalità di richiesta assistenza e copia del modulo di adesione FEA

Il Soggetto Erogatore indica all'Utente nel modulo di adesione al servizio di FEA il canale e l'indirizzo a cui poter indirizzare tutte le comunicazioni e le richieste di assistenza inerenti la soluzione di FEA erogata, tra le quali a titolo non esaustivo la richiesta di ricevere copia, informatica o cartacea, del modulo di adesione al servizio di FEA da questi sottoscritto.

Inoltre, il Soggetto Erogatore nel modulo di adesione, compilato e sottoscritto dall'Utente, acquisisce i canali e gli indirizzi per poter successivamente consegnare all'Utente stesso i documenti informatici da lui sottoscritti e richiesti, a partire dal modulo di adesione.

---

#### 4.16 La revoca dalla soluzione FEA

Le revoca potrà avvenire da parte dell'Utente firmatario in qualsiasi momento, a titolo gratuito, ed il relativo modulo di revoca va richiesto dall'Utente al Soggetto Erogatore, secondo quanto indicato nelle Condizioni generali per l'utilizzo della FEA. La revoca non ha effetto sui documenti già sottoscritti antecedentemente alla data di revoca.

Il processo di revoca dell'adesione è subordinato ai seguenti passi operativi:

- identificazione dell'Utente firmatario;
- sottoscrizione del modulo di revoca messo a disposizione che deve essere conservato almeno per venti anni;
- registrazione della revoca nell'applicativo della soluzione FEA.

[Torna al sommario](#)

---

**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER  
L'UTILIZZO DELLA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA**

**ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)  
2016/679**

**relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  
personali**

La presente informativa descrive il trattamento dei dati personali che FINANZA E PREVIDENZA SRL, come di seguito individuato, effettua in qualità di titolare del trattamento in relazione all'utilizzo delle soluzioni di firma elettronica avanzata ("**FEA**") implementate allo scopo di consentire ai propri utenti (firmatari) di sottoscrivere documenti informatici esclusivamente nell'ambito dei rapporti giuridici e dell'operatività con lo stesso intercorrenti (di seguito, "**Dati Personali**").

*1. Titolare del trattamento*

Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali per le finalità di seguito descritte è: FINANZA E PREVIDENZA SRL (C.F. 0 2 9 9 5 0 3 1 2 0 6 e P. IVA 02995031206 ), con sede a IMOLA in via CARLO PISACANE 45/D, telefono 054234113, indirizzo email INFO@FINANZAEPREVIDENZA.EU:  
(di seguito "**Soggetto Erogatore**" o il "**Titolare**").

*2. Normativa e disciplina contrattuale applicabile*

Le soluzioni di FEA sono erogate nel rispetto della normativa contenuta nel D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni (Codice dell'Amministrazione Digitale – "**CAD**"), del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali – "**DPCM**"), del Regolamento UE n. 910/2014 (Regolamento eIDAS) e della normativa in materia di *privacy*, ivi incluso il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 ("**GDPR**") e i provvedimenti, qualora efficaci, del Garante della Privacy specificamente applicabili alle diverse soluzioni di FEA, tra cui il Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria del 12 novembre 2014 e le Linee Guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica allegate a tale Provvedimento.

A livello contrattuale, trovano applicazione le "*Condizioni generali per l'utilizzo del servizio di firma elettronica avanzata*" in essere con il Soggetto Erogatore ("**Condizioni Generali**"), il Manuale Tecnico Soluzione FEA (il "**Manuale**") e gli ulteriori allegati alle Condizioni Generali.

*3. Tipologie di firma e categorie di dati trattati*

Le soluzioni di FEA messe a disposizione dal Soggetto Erogatore comprendono due distinti sistemi, secondo quanto descritto nelle Condizioni Generali per l'utilizzo della FEA:

- la FEA Grafometrica, basata sull'acquisizione e l'utilizzo di dati biometrici connessi alla firma autografa del sottoscrittore ("**Dati Biometrici**");
  - la FEA Remota, che non prevede l'utilizzo di Dati Biometrici ma è basata su di un combinato processo di *point and click* e di successiva conferma dell'operazione tramite chiamata dal numero di cellulare, dichiarato dal sottoscrittore e nella sua esclusiva disponibilità, ovvero attraverso l'inserimento di un OTP ricevuto tramite sms al predetto numero di cellulare o generato tramite applicazione installata sullo *smartphone*.
-

Il Soggetto Erogatore è titolare dei Dati Personali che raccoglie in relazione alla gestione del rapporto contrattuale e per l'erogazione servizi delle soluzioni FEA. I Dati Personali sono quelli forniti dall'utente interessato (l'**“Utente”**) al momento dell'adesione servizio alla soluzione e quelli raccolti ed elaborati successivamente nel contesto della fruizione della soluzione di FEA attivata.

I Dati Personali comprendono i dati necessari all'identificazione dell'Utente e all'attivazione servizio della soluzione (ad esempio: nome, cognome, indirizzo di residenza, estremi del documento di riconoscimento, recapito telefonico, indirizzo email). A seconda del tipo di FEA attivato dall'Utente, oltre ai dati identificativi dell'Utente potranno essere trattati Dati Personali di diversa natura, più precisamente:

- i) in caso di attivazione e utilizzo della FEA Grafometrica, sono raccolti e trattati anche Dati Biometrici, cioè dati ricavati da alcune caratteristiche comportamentali connesse alla firma autografa del Cliente (ed in particolare alla sua dinamica di apposizione quali ritmo, pressione, velocità, accelerazione e movimento). Tali caratteristiche biometriche sono acquisite tramite specifici dispositivi (“tablet grafometrici”), dotati di penna elettronica, in grado di riconoscere e memorizzare il movimento della penna da parte dell'interessato attraverso opportuni sensori e specifici software. I Dati Biometrici raccolti sono limitati alle informazioni strettamente connesse al soggetto firmatario e al documento firmato che consentano di verificare l'integrità e la autenticità della sottoscrizione tramite FEA;
- ii) in caso di attivazione e utilizzo della FEA Remota, i Dati Personali comprendono anche le credenziali di accesso e le ulteriori informazioni che permetteranno di autenticare l'Utente, (i) mediante una chiamata a un numero verde effettuata attraverso una SIM card, della quale il firmatario dichiara e garantisce di avere la piena ed esclusiva disponibilità, ovvero (ii) mediante un OTP inviato tramite sms alla predetta Sim card del firmatario, ovvero mediante OTP generato da apposita applicazione installata sullo smartphone del firmatario di cui il firmatario dichiara e garantisce di avere la piena ed esclusiva disponibilità.

L'Utente è tenuto ad assicurarsi che Dati Personali forniti al Soggetto Erogatore siano corretti e, in caso di variazioni, ad aggiornare tali dati contattando, preventivamente all'utilizzo della soluzione FEA, il Soggetto Erogatore ai recapiti sopra riportati.

#### *4. Finalità del trattamento*

Il trattamento dei Dati è effettuato, prevalentemente mediante strumenti informatici, dal Soggetto Erogatore nello svolgimento delle sue attività economiche e commerciali per finalità connesse all'erogazione della soluzione di FEA (il "**Servizio**"), ai sensi della normativa applicabile, ossia:

- a) l'esecuzione di obblighi strettamente connessi al Servizio, tra cui la gestione amministrativa dei contratti di utilizzo del Servizio.
- b) l'adempimento di obblighi derivanti dalla legge, regolamenti o normativa comunitaria (es. obblighi di identificazione dell'Utente).

Con specifico riguardo ai Dati Biometrici, definiti dall'art. 4, punto 14) del GDPR e raccolti all'atto della sottoscrizione attraverso FEA Grafometrica, è importante precisare che gli stessi sono incorporati – in forma cifrata in applicazione delle rigorose misure di sicurezza di seguito descritte - all'interno del documento informatico che si intende sottoscrivere e che gli stessi vengono acquisiti al solo scopo di realizzare la soluzione di FEA e di consentire di verificare a posteriori l'integrità e la genuinità della sottoscrizione apposta al documento informatico. I Dati Biometrici, perciò, non vengono in nessun caso utilizzati al fine di identificare l'Utente per fini diversi rispetto a quelli per cui è stato adottato lo strumento in oggetto. La FEA Grafometrica, di conseguenza, non prevede alcuna conservazione centralizzata di Dati Biometrici né la creazione di banche dati biometriche.

---

#### *5. Modalità del trattamento e requisiti di sicurezza*

I Dati Personali saranno trattati dal Soggetto Erogatore con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell'Utente tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato e secondo le modalità descritte nel Manuale tecnico, a cui si rinvia per la descrizione dettagliata delle misure di sicurezza adottate. Il processo di sottoscrizione è attivato esclusivamente previa identificazione dell'Utente firmatario e adesione di quest'ultimo al Servizio.

I Dati Personali sono acquisiti dal Titolare in sede d'identificazione dell'interessato (Utente),. In relazione alla Firma Grafometrica, i Dati Biometrici sono raccolti al momento della firma ed immediatamente criptati ed incorporati elettronicamente all'interno del documento informatico cui si riferiscono tramite specifici software, secondo le modalità tecniche descritte nel Manuale tecnico, in modo tale da garantire la connessione univoca della firma al firmatario e al documento sottoscritto. Completata la procedura di sottoscrizione, i Dati Biometrici sono immediatamente cancellati e non vengono conservati neppure per brevi periodi nei tablet grafometrici utilizzati per la raccolta, per cui nessun Dato Biometrico viene conservato all'esterno del documento informatico sottoscritto.

I Dati Biometrici, quindi, non vengono in alcun modo utilizzati per verifica o confronto con modelli depositati, ma solamente crittografati e resi accessibili unicamente per eventuali accertamenti nei casi previsti dalla vigente normativa, ad esempio nell'ipotesi di contestazione dell'autenticità o disconoscimento della sottoscrizione apposta sul documento, previa autorizzazione o richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

Il Soggetto Erogatore, pertanto, non potrà in alcun modo venire a conoscenza o consultare i medesimi dati in chiaro.

I Dati Biometrici e gli ulteriori Dati Personali acquisiti tramite l'utilizzo della FEA sono criptati mediante l'utilizzo di una chiave di crittografia. Le operazioni di generazione, consegna e conservazione della chiave sono contenute nel Manuale Tecnico.

#### *6. Presupposti di legittimità del trattamento*

Il trattamento dei Dati Personali per le finalità descritte in questa informativa è basato sul libero consenso dell'Utente. Il consenso è espresso dall'Utente al momento dell'attivazione delle soluzioni di FEA ed ha validità, fino alla sua eventuale revoca, per tutti i documenti informatici da sottoscrivere. Il consenso può essere revocato in qualunque momento scrivendo al Soggetto Erogatore secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali per l'utilizzo. La revoca del consenso determinerà la disattivazione del servizio FEA, ma non avrà conseguenze sul trattamento dei Dati Personali già raccolti, che continueranno ad essere conservati per la durata imposta o comunque consentita dalla normativa applicabile in relazione al contenuto del documento informatico che li contiene.

#### *7. Ambito di comunicazione dei dati*

I Dati Personali saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, del Titolare nonché dal personale dei soggetti terzi che prestano servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di Dati per conto e su istruzione di quest'ultimo quali responsabili del trattamento. Si tratta di coloro che forniscono servizi informatici (es. hosting provider) e operano nell'ambito dei servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi mediante i quali è erogata la soluzione di FEA ovvero dei servizi di conservazione dei documenti informatici. La lista completa e aggiornata dei soggetti che trattano i Dati Personali in qualità di responsabili del trattamento è disponibile su richiesta al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali.

---

Nello svolgimento delle proprie attività ordinarie aziendali i Dati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare, consulenti e liberi professionisti nel contesto di servizi di assistenza fiscale, giudiziale, enti e amministrazioni pubbliche, ivi incluse autorità fiscali ove ciò sia necessario, nonché a soggetti legittimati per legge a ricevere tali informazioni, autorità giudiziarie italiane e straniere e altre pubbliche autorità, per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali, o per l'espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla fruizione del Servizio, compreso per esigenza di difesa in giudizio.

I Dati Personali non saranno in alcun caso diffusi né saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

#### *8. Conservazione dei dati*

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità sopra descritte, nel rispetto della normativa di riferimento. In particolare, i dati necessari per l'identificazione acquisiti al momento dell'attivazione della FEA saranno conservati per 20 anni.

I dati incorporati nei documenti informatici saranno conservati per il tempo necessario alla conservazione di ciascun documento secondo la normativa di riferimento (es. art. 2220 codice civile).

#### *9. Diritti dell'interessato*

L'Utente potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15 - 21), ivi inclusi:

- ricevere conferma dell'esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
- aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica);
- chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
- opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
- revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati resi nel contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).

Per esercitare tali diritti l'Utente può rivolgersi al Titolare inviando la sua richiesta all'indirizzo mail [INFO@FINANZAEPREVIDENZA.EU](mailto:INFO@FINANZAEPREVIDENZA.EU), oppure indirizzando la comunicazione via posta a: FINANZA E PREVIDENZA SRL, VIA CARLO PISACANE 45/D, 40026 IMOLA (BO)

---

Nel contattarci, l'Utente dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo posta

---

---

Modulo Revoca FEA

**MODULO DI REVOCA DELL'ADESIONE AL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA**  
(Art. 57, co. 1, lettera h), D.P.C.M. 22 febbraio 2013)

Il/la sottoscritto/a, nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

CHIEDE

a FINANZA E PREVIDENZA SRL in qualità di soggetto erogatore, come da art. 55 c. 2 lett. a) del D.P.C.M. 22 febbraio 2013, della soluzione di Firma Elettronica Avanzata in modalità Grafometrica/Remota, con sede in IMOLA, e sede operativa in IMOLA, Via CARLO PISACANE 45/D, partita IVA e Codice Fiscale 02995031206, con il presente modulo di revocare la propria adesione al servizio.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che per effetto della presente revoca ogni ulteriore sottoscrizione di documentazione contrattuale con FINANZA E PREVIDENZA SRL, potrà essere effettuata solo secondo modalità diverse dalla succitata Firma Elettronica Avanzata fino ad un'eventuale nuova adesione. La revoca dell'adesione al servizio di Firma Elettronica Avanzata del soggetto erogatore si intenderà effettiva a seguito della ricezione da parte di quest'ultimo del presente modulo debitamente compilato e sottoscritto e trasmesso via email all'indirizzo INFO@FINANZAEPREVIDENZA.EU

\_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_

Il richiedente

---